



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 201/2025

Oggetto: GIANASSO S.R.L., VIA ALLA CAFFARELLA 1 R, CAMPOMORONE (GE). AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) RELATIVA AI COMPARTI EMISSIONI IN ATMOSFERA ED ACUSTICA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA 400,00 EURO.

In data 28/01/2025 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti

l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

il combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visti

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 11 dell'8 febbraio 2024 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e il Gender Equality Plan 2024-2026;

il Bilancio di previsione 2025 - 2027 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 42 del 18 dicembre 2024;

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2025-2027;

Visti altresì

la L. 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravante sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 09/02/2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 04/04/2012, n. 35” che ha regolamentato la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale;

in particolare, l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) “il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3” del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;

la circolare della Regione Liguria avente ad oggetto "D.P.R.59/13 Prime indicazioni disciplina AUA";

la circolare prot.n.0049801/GAB del 0711.2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

Preso atto che a far data dal 01/01/2015, come disposto dalla L. n. 56 del 07/04/2014, la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova;

Visti in particolare

relativamente al comparto emissioni in atmosfera:

la Parte V, Titolo I, del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia";

la L.R. 6 giugno 2017, n. 12, recante "Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali";

relativamente al comparto acustica

la L. 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la L.R. 20 marzo 1998, n. 12, recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Premesso che

Gianasso S.r.l., in allora Saponificio Gianasso S.r.l., è stata autorizzata alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 con atto n. 6646/2009 del 23.10.2009 rilasciato dalla Provincia di Genova per lo svolgimento di attività di produzione di saponi e cosmetici presso l'insediamento sito a Campomorone in Via alla Caffarella 1 R;

ai fini del rinnovo della suddetta autorizzazione, con nota assunta a protocollo n. 58734 del 01.10.2024, Gianasso S.r.l. ha trasmesso, tramite il S.U.A.P. del Comune di Campomorone, in delega alla Camera di Commercio di Genova, istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del DPR 59/2013, per i comparti emissioni in atmosfera ed acustica;

verificata la completezza della documentazione sotto il profilo formale, con nota protocollo n. 65407 del 04.11.2024, è stato avviato il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione e convocata la conferenza di servizi in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59/2013, alla quale sono stati chiamati a partecipare, per gli aspetti di rispettiva competenza, il Comune di Campomorone e la ASL 3 Genovese;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

con la suddetta nota è stato altresì comunicato:

- il nominativo del responsabile del procedimento;
- il termine di conclusione procedimento fissato dalla norma entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richiesta di integrazioni che determinano lo slittamento a 150 gg;
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali, nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

Atteso che

con la suddetta nota di avvio di procedimento la Città Metropolitana di Genova ha inoltre chiesto alla Società di dare evidenza delle fasi lavorative con utilizzo di acqua, al fine di verificare l'eventuale assoggettabilità all'autorizzazione allo scarico di cui all'art.124 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;

con nota assunta a protocollo con n. 65756 del 05.11.2024 ASL 3 Genovese ha richiesto alla Società l'attestazione del pagamento degli oneri previsti dal tariffario regionale di cui alla D.G.R. 1197/2013, ai fini dell'espressione del parere igienico sanitario;

con nota assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 66217 del 07.11.2024 Gianasso S.r.l. ha fatto pervenire l'attestato di pagamento degli oneri richiesti da ASL 3 Genovese;

con nota assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 68068 in data 15.11.2024 la Società ha trasmesso le integrazioni inerenti i consumi e l'utilizzo di acqua nel ciclo produttivo, confermando l'esclusione dell'autorizzazione allo scarico di cui all'art.124 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;

con note n. 3504 e n. 3561 del 21.01.2025, indirizzate rispettivamente a Comune di Campomorone e ad ASL 3 Genovese, la Città Metropolitana di Genova ha comunicato l'acquisizione dei rispettivi pareri di competenza come favorevoli senza condizioni, non essendo pervenuta alcuna comunicazione al riguardo;

con nota assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 3705 del 22.01.2025, ASL 3 Genovese ha confermato parere igienico sanitario favorevole;

Rilevato che in data 23.01.2025 è stata redatta relazione tecnica di comparto per le emissioni in atmosfera, sulla base della documentazione in possesso della Città Metropolitana, inserita nell'apposito fascicolo informatico con protocollo n. 4188, che vale anche come relazione di chiusura procedimento;

Atteso che dalla suddetta relazione tecnica risulta quanto segue:

Gianasso S.r.l. svolge attività di produzione e commercializzazione di prodotti cosmetici di derivazione naturale.

L'attività di produzione di cosmetici non prevede l'effettuazione di sintesi chimiche né processi di saponificazione ma avviene tramite procedimenti di miscelazione di materie prime e semilavorati, costituiti principalmente da saponi solidi e liquidi, oli ed emulsioni di origine vegetale.

Lo stabilimento, sito in un'area industriale che si sviluppa in adiacenza al tracciato stradale della Strada Provinciale SP6 e lungo il torrente Verde, in località Campora del comune di Campomorone, è costituito da un edificio di tre piani, così suddiviso:

- piano terra: deposito materie prime, packaging, magazzino semilavorati e prodotti finiti, preparazione prodotti liquidi;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- piano primo: area produzione/confezionamento prodotti solidi, area confezionamento prodotti liquidi ed emulsioni con annessi uffici ed officina manutenzione;
- piano secondo: uffici amministrativi, preparazione prodotti liquidi e magazzino materie prime leggere e locali tecnici.

Per lo svolgimento complessivo dell'attività, è previsto il seguente consumo medio annuale di materie prime:

Materie Prime	kg/anno (consumi 2023)
Oli vegetali, burro ed emollienti d'origine vegetale	203.692
Truciolo di sapone solido	407.100
Tensioattivi	118.625
Fragranze + Oli essenziali	11.095
Emulsionanti + Fattori di consistenza + Viscosizzante + Umettante	28.680
Principi attivi + Additivi + Acque distillate + Antiossidanti + Pigmenti	62.175
Alcool denaturato tipo C	4.930

All'interno dello stabilimento non sono presenti emissioni in atmosfera di tipo convogliato ma esclusivamente ricambi d'aria per garantire la salubrità degli ambienti di lavoro, alcuni dei quali azionabili manualmente all'occorrenza.

Al ciclo produttivo è asservito un impianto termico per il riscaldamento dell'acqua di processo, costituito da una caldaia alimentata a metano di potenza termica nominale pari a 417,40 kW, non soggetto ad autorizzazione alle emissioni in quanto ricompreso alla lettera dd), parte I, dell'Allegato IV alla Parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., come impianto alimentato a metano di potenza termica nominale inferiore a 1 MW.

1.1 Produzione di saponi solidi

Il ciclo di produzione consiste nella miscelazione di sapone base, acquistato da terzi in forma di trucioli e confezionato in sacchi con profumi, oli, estratti vegetali, glicerina e coloranti.

La miscelazione è effettuata in un mescolatore atto a mantenere in movimento la massa di sapone base e degli altri ingredienti. Tale operazione è condotta a temperatura ambiente per evitare il riscaldamento della miscela che renderebbe il sapone troppo molle e quindi di difficile lavorabilità. L'impasto così ottenuto è scaricato dal mescolatore e caricato dentro le tramogge della trafila per mezzo di nastri trasportatori.

Anche durante la trafilatura, processo che comporta il riscaldamento della massa del sapone a causa della sua compressione nella testa di estrusione, la temperatura viene tenuta sotto controllo con l'ausilio di un sistema di raffreddamento ad acqua refrigerata.

La barra di sapone estrusa viene quindi tagliata in pezzi e i panetti così ottenuti vengono quindi stampati e raffreddati prima di passare al confezionamento ed all'imballaggio.

I macchinari utilizzati sono:

- n. 1 bilancia in linea;
- n. 1 mescolatore;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- n. 1 trafila;
- n. 1 taglierina e stampatrice automatica;
- n. 1 fasciatrice per il confezionamento con annesse etichettatrice e marcatrice.

1.2 Produzione di saponi liquidi ed emulsioni

Le materie prime impiegate per la produzione di saponi liquidi e bagnoschiuma sono: sapone liquido base (sapone potassico, tensioattivi secondari di origine vegetale), oli ed estratti vegetali, agenti idratanti, conservanti, profumi, acqua.

Per creme ed emulsioni, si utilizzano oli vegetali, burri e emollienti d'origine vegetale, emulsionanti, fattori di consistenza, viscosizzanti e umettanti, principi attivi, additivi, acque distillate e antiossidanti, fragranze.

Per la produzione è utilizzato un mescolatore o un miscelatore munito di turboemulsore, corredato di intercapedine utile all'eventuale riscaldamento della massa in quanto taluni ingredienti possono presentarsi allo stato denso e quindi non disperdibili.

I macchinari presenti in azienda sono:

- n. 5 mescolatori;
- n. 4 linee per il confezionamento (2 per flaconi e vasetti, 1 per tubi e 1 per roll on), comprensive di etichettatrici, marcatrici, bilance e nastratrici;
- n. 1 astuciatrice.

1.3 Confezionamento degli oli

L'attività di produzione consiste nell'aggiunta agli oli vegetali, piccole quantità di conservanti naturali (tocoferolo) e, a seconda del tipo, piccole quantità di base profumante. Tale operazione viene effettuata a temperatura ambiente.

Per imbottigliare gli oli si ricorre alla stessa linea di riempimento delle emulsioni, prelevando i liquidi da una cisternetta mobile.

Nell'attività non è prevista la presenza di materiale allo stato sfuso. Gli imballaggi e lo scarto di produzione sono raccolti in conformità alla normativa vigente in materia di produzione dei rifiuti.

Le aree adibite alla produzione e al confezionamento vengono riscaldate tramite impianto di condizionamento.

Il rinnovo dell'aria dei locali avviene con ventilazione naturale ed è presente un sistema canalizzato dotato di aspiratori per garantire la corretta portata di estrazione.

Considerato che

il ciclo produttivo dello stabilimento non ha subito alcuna variazione significativa rispetto al precedente titolo autorizzativo;

all'interno dello stabilimento non sono presenti emissioni convogliate, bensì esclusivamente emissioni diffuse derivanti dalla miscelazione di acqua, prodotti densi e prevalentemente di carattere naturale e alcool denaturato di tipo C (90% alcool etilico);

l'attività dell'azienda non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 275 (emissioni di COV) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

l'impianto di combustione con alimentazione a metano, asservito al ciclo produttivo ha potenza termica nominale inferiore a 1 MW e pertanto non è soggetto ad autorizzazione alle emissioni in



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

quanto ricompreso alla lettera dd), parte I, dell'Allegato IV alla Parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

le materie prime ed i prodotti già semilavorati utilizzati per la produzione sono acquistati e stoccati in confezioni e non allo stato sfuso;

tutte le operazioni di miscelazione sono condotte a temperatura ambiente e le operazioni che prevedono il riscaldamento del prodotto, quale ad esempio la trafilatura per il confezionamento, sono svolte per facilitare la movimentazione del prodotto denso e con controllo della temperatura;

Ritenuto che

le emissioni diffuse, data la natura densa e poco volatile delle materie prime utilizzate, siano scarsamente rilevanti ai fini dell'inquinamento atmosferico;

anche le eventuali emissioni di alcool etilico derivanti dall'utilizzo dell'acool denaturato nei processi, visti i consumi stimati, anche laddove convogliate, notevolmente inferiori alla soglia di rilevanza del flusso di massa, pari a 4.000 g/h, e al valore limite in concentrazione, pari a 600 mg/Nm³, delle sostanze COV Classe V indicati in Tabella D, Parte I, Allegato I alla Parte quinta del D.Lgs. 152/2006, siano scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico;

la Società debba comunque adottare qualsiasi misura necessaria volta a prevenire e limitare la formazione delle emissioni diffuse dal ciclo produttivo;

tutti i macchinari debbano essere sottoposti a regolare manutenzione come da indicazioni dei fornitori;

la Società debba istituire un registro da far vidimare dalla Città Metropolitana di Genova sul quale annotare i consumi annuali di materie prime utilizzate nell'anno solare, suddivise come da tabella riportata in descrizione;

Dato atto che gli oneri istruttori risultano essere stati corrisposti per il comparto emissioni in data 09.09.2024, tramite piattaforma Pago PA;

Considerato che la Città Metropolitana in data 28.10.2024 ha chiesto tramite BDNA alla Prefettura di Genova il rilascio della comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 87 del D.lgs.159/2011; la stessa è stata rilasciata in pari data;

Vista la relazione istruttoria redatta dal responsabile del procedimento inserita nel relativo fascicolo informatico con protocollo n. 4188 del 23.01.2025;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Riccardo Muzzi, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. n. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6bis e del PTPCT 2024/2026, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

procedimento;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Dato atto che il presente atto diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. come da allegato;

Atteso che il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche, e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

Ritenuto che, in considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, dal momento che non sono state espresse condizioni ostative, sussistano i presupposti per procedere al rilascio a GIANASSO S.r.l. dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività svolta presso l'insediamento sito in Via alla Caffarella 1 R, Campomorone (GE), sulla base dell'istruttoria favorevole da parte degli uffici competenti, con le prescrizioni riportate nella seguente parte dispositiva;

DISPONE

Per quanto in premesse specificato, fatti salvi i diritti di terzi,

- A. di rilasciare a GIANASSO S.r.l. l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013, della durata di 15 anni, relativa ai comparti emissioni in atmosfera ed acustica, per l'insediamento sito in Via alla Caffarella 1 R, Campomorone (GE), come rappresentato nella planimetria allegata al presente atto (Allegato A);
- B. di rinnovare alla Società l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- C. di autorizzare per quanto concerne l'inquinamento acustico il soprarichiamato stabilimento al rispetto della normativa vigente in materia;
- D. di dare atto che, in relazione a tutto quanto precede, la Società è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 1. lo stoccaggio delle materie prime liquide, di sostanze volatili o prodotti eventualmente polverulenti, dovrà sempre avvenire in confezioni chiuse e non allo stato sfuso;
 2. tutte le operazioni di movimentazione e miscelazione delle materie prime dovranno essere condotte adottando adeguate misure volte a prevenire e limitare la formazione di emissioni diffuse;
 3. le operazioni di miscelazione o trafilatura dei prodotti svolte a temperature superiori di quella ambiente, dovranno avvenire con dispositivi di controllo della temperatura operativa sempre regolarmente funzionanti;
 4. la Società dovrà provvedere ad effettuare la regolare manutenzione dei macchinari utilizzati secondo le indicazioni dei fornitori;
 5. la Società dovrà istituire un registro dotato di fogli numerati e non staccabili da far vistare alla Città Metropolitana di Genova preventivamente all'utilizzo, su cui annotare, entro il 31.01 di ciascun anno, i quantitativi di materie prime utilizzate, suddivisi per tipologia come



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

da tabella delle materie prime riportata in descrizione, riferiti all'anno solare precedente (prima annotazione entro il 31.01.2026);

6. il registro dovrà essere conservato per almeno 5 anni dalla data dell'ultima registrazione presso lo stabilimento sito in Via Caffarella 1R, Campomorone, unitamente alle schede di sicurezza delle materie prime utilizzate, e messo a disposizione per eventuali controlli da parte degli enti preposti;
7. le acque reflue derivanti dall'attività di produzione dei cosmetici e saponi e dall'attività di lavaggio delle aree di produzione dovranno essere raccolte e gestite quali rifiuti liquidi per mezzo di apposita ditta autorizzata ai sensi di legge; la documentazione relativa alle operazioni di smaltimento, comprese le analisi di caratterizzazione del rifiuto, dovrà essere conservata dal Titolare (produttore del rifiuto) e messa a disposizione su richiesta della Città Metropolitana di Genova e degli enti di controllo per un periodo di tre anni;

INVIA

il presente atto al S.U.A.P. del Comune di Campomorone per la successiva trasmissione a:

- Gianasso S.r.l.;
- Comune di Campomorone;
- ASL 3 Genovese;
- ARPAL;

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di quindici (15) anni, dalla data di approvazione del presente provvedimento da parte del SUAP di competenza, e dovrà esserne richiesto il rinnovo sei (6) mesi prima della scadenza ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale non esime dall'obbligo di ottenere ogni altra autorizzazione o provvedimento comunque denominato previsto dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto, non sostituito dalla medesima.

Il rinnovo o la revisione delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione potranno essere richiesti dalla Città Metropolitana prima della scadenza nei casi previsti di cui all'art. 5, comma 5, lettere a) e b) del D.P.R. 59/2013.

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento ovvero in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il procedimento è stato concluso in giorni 119 ad oggi dalla data di presentazione dell'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (01.10.2024).

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**